

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
**Prot. n. 67/21 – CF/sb
Circ. n. 67/RI/9 - 21**
Verona, 17 marzo 2021
Oggetto: SMART WORKING, CONGEDI E BONUS BABY SITTING COVID 19 - DL 30 DEL 13/03/2021

In data 13 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ([clicca qui](#)), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, recante misure urgenti **fino al 30 giugno 2021** per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o nei casi di assenza per infezioni o in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nello specifico all'art. 2 il decreto prevede la possibilità di:

- svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Smart working per i lavoratori dipendenti con figli under 16;
- usufruire congedi parzialmente retribuiti per la cura dei figli minori di anni 14, o non indennizzati per i figli da 14 a 16 anni;
- beneficiare di un bonus baby sitter fino a 100 euro settimanali per i genitori di figli minori di anni 14, lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per i lavoratori dipendenti del settore sanitario.

Prestazione lavorativa in modalità di Smart working

Attività lavorativa che permette lo svolgimento della prestazione in modalità agile	Genitore di figlio convivente minore di anni sedici	Il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica, dell'infezione del figlio nonché alla durata della quarantena.
---	---	---

Congedi parzialmente retribuiti

Attività lavorativa che non permette lo svolgimento della prestazione in modalità agile	Genitore di figlio convivente minore di anni quattordici	Il genitore lavoratore dipendente alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica, dell'infezione del figlio nonché alla durata della quarantena. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa stanziati, <u>un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa</u> . I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
---	--	--

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e on sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.

Congedi non indennizzati

Impossibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile	Genitore di figlio convivente fra 14 e 16 anni	Uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro. senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
--	--	--

Bonus baby-sitting

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari	Genitori di i figli conviventi minori di anni 14	Possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali
Note: - Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. - Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.		

Si precisa inoltre che nell'ipotesi in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruiscia del congedo sopra menzionato, retribuito o non, oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l'altro genitore non potrà fruire del congedo di cui sopra o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal presente decreto.

Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa stabilito nel decreto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

L'Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

